

# STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon - dottore commercialista  
Matteo Boni - dottore commercialista

Letizia Fassina - dottore commercialista

Carlo Mion - dottore

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2007

Ha trovato pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la legge Finanziaria 2007. Nel proseguo tenteremo di porre il luce le novità di maggior interesse. Si sottolinea che la presente circolare tratta in modo generico gli argomenti oggetto del legge finanziaria. **Tali indicazioni non sono da considerarsi esaustive e sufficienti per poter adottare decisioni, né possono sostituirsi alla consulenza professionale.** Si consiglia pertanto di rivolgersi **direttamente allo studio per esaminare in modo concreto l'applicazione della normativa fiscale al caso specifico della Vostra società.** Lo Studio Bordignon Associati non può pertanto essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni prese utilizzando la presente circolare.

### **COMMA 6: SCAGLIONI, ALIQUOTE FISCALI E DETRAZIONI**

Il comma 6 ridefinisce gli *scaglioni di reddito* e le relative *aliquote* di tassazione. A seguito della modifica dell'art. 11 del TUIR vengono ora individuate le seguenti fasce di reddito:

DAL 2007		FINO AL 2006	
REDDITO PER SCAGLIONI	ALIQUOTA	REDDITO PER SCAGLIONI	ALIQUOTA
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 26.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 26.000 fino a € 33.500	33%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 33.500 fino a € 100.000	39%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%		
Oltre € 75.000	43%	Oltre € 100.000	39% + 4%

Si provvede inoltre a reintrodurre il sistema della *detrazione* di imposta per i *familiari a carico* (art. 12 TUIR). Oltre alla fissazione degli importi da portare in detrazione e del rapporto da calcolare per determinare la misura della detrazione stessa viene anche disciplinata la modalità di *ripartizione* della detrazione tra i *genitori*. La detrazione è ripartita nella misura del **50 per cento** tra i genitori non legalmente ed effettivamente

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

separati *ovvero*, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un *reddito complessivo* di ammontare *più elevato*. In caso di *separazione* legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, *al genitore affidatario*. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è *tenuto a riversare all'altro* genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Vengono inoltre reintrodotte *ulteriori detrazioni* - tra loro non cumulabili - per alcune categorie di reddito (lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo, d'impresa) che spettano in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo, in base ad uno specifico calcolo.

### **COMMI 13 – 27: STUDI DI SETTORE**

Innanzitutto viene fissato un termine triennale per la revisione dei singoli studi di settore, secondariamente viene stabilito che le revisioni dovranno tenere in considerazione di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

Passando successivamente alle norme che vedranno toccati direttamente i singoli contribuenti si sottolinea come i *limiti di ricavi* per la non applicabilità degli studi di settore viene portata ad **€ 7.500.000,00**. Viene inoltre prevista l'applicabilità nei casi di *cessazione di attività e successiva riapertura entro 6 mesi*, nonché quando l'attività costituisce *mera prosecuzione* di attività svolte da altri soggetti.

Vengono fissati dei limiti alla possibilità di effettuare accertamenti induttivi che ora saranno inibiti nei confronti di quei soggetti che oltre ad essere congrui, risulteranno anche *in linea con dei nuovi indicatori* – tuttavia non ancora fissati – salvo qualora i *maggiori ricavi* accertati siano *superiori al 40% dei ricavi dichiarati* o qualora i maggiori ricavi *accertati siano più di € 50.000,00*. Si sottolinea come i predetti limiti

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

non siano un valore di franchigia e pertanto, il superamento degli stessi, faccia scattare l'accertamento dell'intero reddito dichiarato. In questi casi, in caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere *evidenziate le ragioni* che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. Nei confronti dei contribuenti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati *specifici indicatori di normalità economica*, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di *cessazione dell'attività*, di *liquidazione* ordinaria ovvero di *non normale svolgimento* dell'attività, *può* altresì *essere richiesta la compilazione* del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

Verranno inoltre definiti appositi *indicatori di coerenza* – e conseguentemente verrà predisposta una specifica attività di controllo - per la individuazione dei requisiti minimi di *continuità* della stessa relativi al *primo periodo d'imposta* di esercizio dell'attività.

Viene eliminata, tra le cause di esclusione degli studi di settore, il periodo di durata dell'esercizio superiore o inferiore a 12 mesi.

### **COMMI 28 E 29: ACQUISTI MEDICINALI**

Le spese per i medicinali subiranno un diverso trattamento a seconda dell'acquirente: saranno oneri *deducibili* se riferiti a soggetti *portatori di handicap*, comporteranno invece una *detrazione* pari al 19% del costo sostenuto se riferiti ad *altri soggetti*. In ogni caso viene stabilito che, al fine della deduzione / detrazione, sarà necessaria la richiesta di fattura ovvero di scontrino fiscale contenente l'indicazione di natura, qualità e quantità dei beni e del *codice fiscale* del destinatario del medicinale.

Le disposizioni introdotte hanno effetto a decorrere dal *1° luglio 2007*. *Fino al 31 dicembre 2007*, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale *può essere riportata a mano* sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

### **COMMA 30 - 32: COMPENSAZIONI**

I titolari di partita IVA, entro il *quinto giorno precedente* quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi *superiori a 10.000 euro*, devono *comunicare* all'Agenzia delle Entrate, in *via telematica*, l'importo e la tipologia dei

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, **entro il terzo giorno successivo** a quello di comunicazione, vale come ***silenzio assenso***. Le modalità di invio della comunicazione telematica saranno stabilite dalla Agenzia delle Entrate.

### **COMMA 44: REVERSE CHARGE**

Tale comma consiste in una rettifica all'art 17 dpr 633/72 (dpr IVA). Si prevede l'applicazione del "***reverse charge***" (emissione di ***fattura senza iva*** e applicazione della stessa da parte dell'acquirente mediante emissione di ***autofattura***) per le cessioni di ***telefoni cellulari, personal computer*** e dei loro componenti ed accessori, materiali e ***prodotti lapidei*** direttamente provenienti da cave e miniere.

L'applicazione della presente disposizione necessita comunque di una ***preventiva autorizzazione comunitaria***.

Entra invece ufficialmente in vigore dal **1° gennaio 2007** il regime del reverse charge riferito ai lavori di subappalto nel **settore dell'edilizia**. La circolare 37/E del 29.12.2006 è intervenuta specificando le attività interessate dalla normativa. Innanzitutto viene precisato che sono assoggettate alla presente disciplina le prestazioni attinenti i ***lavori generali di costruzione*** (sez. F della tabella Atecofin); successivamente la circolare prosegue specificando che la disciplina si applica ai contratti di ***subappalto*** - riferiti a servizi resi nei confronti di imprese del comparto dell'edilizia – ed anche ai lavori effettuati in base ad un ***contratto di prestazione d'opera***. Testualmente la circolare riporta che il regime si applica nelle ipotesi in cui i soggetti subappaltatori rendono servizi a imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. Bisogna inoltre prestare attenzione e distinguere l'oggetto del contratto in quanto la presente disciplina si applica al contratto d'opera o d'appalto, ma viene esclusa nel caso di fornitura con posa in opera che, di per sé, costituisce cessione di beni. Restano inoltre ***esclusi*** dal reverse charge le prestazioni ***rese direttamente***, in forza di ***contratti di appalto***, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione, nonché le prestazioni di opera intellettuale rese da ***professionisti***.

### **COMMI 46 – 49: AGENTI IMMOBILIARI**

Gli agenti immobiliari vengono inseriti tra i soggetti tenuti a richiedere la ***registrazione delle scritture private*** non autenticate di natura negoziale stipulate a ***seguito della loro***

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

*attività* per la conclusione degli affari. In concreto questa disposizione rende il mediatore *coobbligato* alla registrazione dell'eventuale *contratto preliminare o contratto di locazione* stipulato tramite scrittura privata e concluso grazie al suo intervento.

Viene altresì stabilito che l'agente è *solidalmente tenuto al pagamento* dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della sua attività per la conclusione degli affari (es: imposta di registro dovuta su contratti di locazione).

Vengono inoltre introdotti ulteriori obblighi relativamente ai dati da inserire al momento della stipula dell'atto di compravendita immobiliare. Il notaio sarà infatti tenuto ad indicare oltre ai *dati generali* dell'agente immobiliare, il suo *compenso* e le *modalità di pagamento*, anche il *numero di iscrizione* al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio.

### **COMMI 68-69: COMPENSI A PROFESSIONISTI**

Fino al 30 giugno 2008 il limite per gli incassi di contanti è fissato in € 1.000. Successivamente, sino al 30 giugno 2009 si passerà ad € 500,00. Infine, dal 1 luglio 2009 il limite passerà ad € 100,00.

### **COMMI 77 – 79: SUCCESSIONI E DONAZIONI**

Viene fissata una franchigia di esenzione (pari ad € **100.00,00**) per le successioni e le donazioni effettuate nei confronti di *sorelle e fratelli*. Tale franchigia si va dunque ad aggiungere a quella di € 1.000.000,00 prevista per successioni e donazioni effettuate nei confronti tra coniugi e parenti in linea retta.

La franchigia passa poi ad € **1.500.000,00** nel caso in cui il beneficiario dell'atto sia una persona *portatore di handicap*.

Viene fissato in **12 mesi** il termine per il pagamento delle imposte e per la presentazione della dichiarazione di successione.

I trasferimenti - effettuati anche tramite i patti di famiglia - a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di società di capitali, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che *gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il*

---

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

*controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento*, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione anzidetta comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, nonché di sanzioni amministrative e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Viene infine stabilito *l'esclusione dell'avviamento* nella determinazione della base imponibile delle *aziende, delle azioni, delle quote sociali*.

### **COMMI 101 E 102: ICI**

A decorrere dall'anno 2008, nella *dichiarazione dei redditi* delle *persone fisiche* per ciascun fabbricato deve essere specificato, oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi. Viene inoltre previsto l'obbligo di indicare l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.

Anche per le *società di capitali* viene previsto l'obbligo di inserire, all'interno della dichiarazione dei redditi, *tutte le indicazioni utili al fine del trattamento dell'ICI*.

L'agenzia delle entrate provvederà inoltre ad effettuare il controllo del versamento per l'ICI effettuato per l'anno precedente.

### **COMMI 109 – 118: SOCIETA' DI COMODO**

Molte sono le novità che interessano le cosiddette "società di comodo" cioè le società i cui ricavi ed il cui reddito non rispondono a dei parametri di confronto con i beni immobilizzati nell'attivo patrimoniale ( immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie – detenute anche tramite contratto di leasing).

Innanzitutto il contribuente *non potrà più fornire prova contraria*, qualora i parametri di riferimento facciano scaturire un risultato di non operatività della società (resta comunque salva la possibilità di presentare istanza disapplicativa alla Direzione Regionale delle Entrate ai sensi dell'art 37 bis dpr 600/1973)

*Variano* poi i *coefficienti* da applicare alle varie immobilizzazioni .

Vengono introdotte esclusioni in caso di gruppi societari in cui la capogruppo si società quotata in borsa.

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Viene inoltre previsto che, ai soli **fini IRAP**, il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo calcolato in base ai parametri di cui sopra, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

Viene comunque lasciata al contribuente la possibilità di presentare **istanza di disapplicazione** della norma sull'operatività in caso di **oggettive situazioni** che hanno reso **impossibile il raggiungimento dei parametri fissati**.

Per tutti i soggetti non operativi viene comunque fissata una norma che permette di sfuggire da questa situazione di empasse: le società considerate non operative nel periodo di imposta 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, **possono deliberare lo scioglimento** ovvero la **trasformazione in società semplice** e richiedere la cancellazione dal registro delle imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione.

Tale norma agevolativa (a cui si può ricorrere a condizione che **tutti i soci** siano **persone fisiche** e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006) prevede l'applicazione di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito e dell'IRAP pari al **25%** da applicare:

- in caso di liquidazione: sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione;
- in caso di trasformazione: sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto;

Viene comunque precisato che le **perdite di esercizi precedenti non** sono ammesse in **deduzione**.

Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

Si stabilisce inoltre che le somme ed i beni **ricevuti dai soci** si considerano effettuati ad un valore non inferiore al **valore normale** dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili,

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali.

Per quanto riguarda la modalità di tassazione in capo ai soci si prevede che le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui sopra da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

L'applicazione della disciplina agevolativa testè esaminata deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione.

Per quanto riguarda infine l'imposizione indiretta le assegnazioni ai soci sono soggette ***all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento*** e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ***ipotecaria e catastale*** sono applicabili in misura ***fissa*** (€168,00) per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali. Il presente regime agevolato, per quanto attiene le imposte indirette, deve comunque essere richiesto, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

### **COMMI 223–240: AGEVOLAZIONI AUTO ROTTAMAZIONE E SOSTITUZIONE**

Viene concesso un contributo pari al costo di demolizione e comunque entro il limite di 80€ per ciascun veicolo euro 0 o euro 1 rottamato. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo disposizioni appositamente previste. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione del mezzo, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, possono richiedere il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità.

---

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture immatricolate come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO<sub>2</sub> al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc.

Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

Per l'acquisto di autovetture e di veicoli nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO<sub>2</sub> inferiori a 120 grammi per chilometro.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni appena considerate i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà.

Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 232, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

### **COMMI 266 – 269: IRAP**

Novità in termini di calcolo della base imponibile IRAP. Nello specifico si tratta di agevolazioni tendenti a riconoscere parte dei costi sostenuti per i lavoratori dipendenti rendendo deducibile:

- un importo pari a **5.000 euro** (10.000 per i soggetti collocati in alcune regioni del centro – sud), su base annua, per ogni ***lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;***
- ***i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;***
- ***le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro;***
- i costi sostenuti per il ***personale addetto alla ricerca e sviluppo***, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un esperto.

Tutte le deduzioni considerate sono ***ragguagliate ai giorni*** di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e ulteriormente ***ridotte in misura proporzionale*** in caso di lavoro ***a tempo parziale***.

Si precisa inoltre che per ***ciascun dipendente*** l'importo delle deduzioni ammesse ***non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro***.

---

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Viene infine precisato che l'introduzione di parte delle suddette agevolazioni è *subordinato all'autorizzazione della UE* e sarà ripartito nel corso del 2007 consentendo pertanto una detrazione parziale delle spese considerate.

### **COMMI 304 E 305: IVA SU VITTO E ALLOGGIO**

Viene fissata la detraibilità dell'IVA relativa alle somministrazioni (vitto e alloggio) inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento di tali eventi. Per il 2007 la detrazione è ridotta al 50%.

### **COMMA 319 E 400: DETRAZIONI**

Vengono previste nuove detrazioni (con limiti prefissati):

- per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento, per i figli di età compresa tra 5 e 18 anni, ad *associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi*;
- per i canoni di *locazione* derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati dagli *studenti* iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi;
- per le spese sostenute per gli addetti *all'assistenza personale* nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro

Viene confermata la detrazione per le spese di iscrizione ad *asili nido* sostenute nel corso del 2006 (spesa massima € 632)

### **COMMA 324: AUTO E FRINGE BENEFIT**

Viene riportato (solo per *l'anno 2006*) al **30%** il livello di tassazione in capo al lavoratore dipendente del fringe benefit dell'autovettura concessa in uso promiscuo. Si sottolinea comunque che non è stata cambiata tuttavia la norma che rende il costo dell'autovettura deducibile per la società, che pertanto potrà dedursi solamente un importo pari al valore del fringe benefit per il dipendente.

### **COMMA 325: INTERMEDIAZIONI INTRACOMUNITARIE**

Viene stabilito che le *prestazioni di intermediazione* si considerano effettuate nel *territorio dello Stato* quando le operazioni oggetto dell'intermediazione sono *ivi effettuate*, a meno che non siano commissionate da soggetto passivo in un altro Stato

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il *committente* delle stesse è *ivi soggetto passivo* d'imposta.

### **COMMI 327 E 328: TRASMISSIONE TELEMATICA SCONTRINI**

Viene *spostato* a data da destinarsi, ma comunque entro il 1 gennaio 2008, il momento a decorrere dal quale scatterà per i commercianti l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

### **COMMA 330: IVA IMMOBILI**

Viene ripristinata l'imponibilità IVA (10%) per le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di recupero, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni. L'applicazione dell'IVA avverrà anche per le cessioni di fabbricati abitativi, già locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, anche se effettuate dopo 4 anni dalla data di costruzione o dell'intervento.

### **COMMI 334 – 335: IMMOBILI PROFESSIONISTI**

Viene stabilita la *deducibilità* delle quote di *ammortamento* relative agli immobili strumentali acquistati dai professionisti negli anni **2007 – 2009**. La deducibilità si applicherà anche ai canoni di *locazione finanziaria* relativa ai contratti di leasing stipulati nel medesimo periodo e purchè la durata dello stesso sia pari alla metà del periodo di ammortamento con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15. Parallelamente viene stabilita la rilevanza delle plusvalenze o delle minusvalenze relative alla cessione dei suddetti immobili. I primi commentatori ritengono che la presente disposizione potrebbe dar adito anche alla richiesta di rimborso dell'IVA pagata sull'acquisto. La norma prosegue precisando che tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili *sono ridotti a un terzo*.

Viene infine precisato che per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone. Nella stessa misura sono

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

### **COMMA 337: ELENCHI CLIENTI E FORNITORI**

Viene stabilito che per il primo anno di applicazione (2006) l'elenco dei clienti e fornitori, da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2007, potrà contenere anziché l'indicazione del codice fiscale quello della *partita IVA*.

### **COMMI 353 – 361: AGEVOLAZIONI VARIE**

Vengono previste detrazioni e deduzioni specifiche riferite ad una serie di eventi:

- detrazione del 20% (max 200€) per acquisto di frigoriferi di classe non inferiore A+ in sostituzione di vecchi apparecchi;
- deduzione per i commercianti dal reddito di impresa di un importo pari al 36% dei costi sostenuti per la sostituzione di apparecchi illuminanti ad alta efficienza energetica, installazione di lampade a fluorescenza;
- detrazione del 20% (max € 200) per l'acquisto di televisori con sintonizzatore digitale incorporato;

### **COMMI 387 E 388: DETRAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI**

Le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni previste dalla normativa.

Le agevolazioni di cui sopra spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Si ricorda che resta confermata anche per il 2007 l'applicazione dell'IVA 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **COMMI 401 – 403: DEDUCIBILITA' CELLULARI**

Sono *deducibili* nella misura *dell'80 per cento* le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai telefoni cellulari. Resta invece *invariata la normativa IVA*.

### **COMMI 768 – 773: ALIQUOTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Dal primo gennaio 2007 si assisterà ad un radicale aumento delle aliquote previdenziali che interesserà tutti i settori.

Per quanto riguarda la gestione Artigiani e la gestione Commercianti l'aliquota contributiva, viene fissata – senza alcuna distinzione tra le gestioni - :

- al 19,5% per il 2007;
- al 20% per il 2008.

L'aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore (aliquota complessiva 33% di cui 23,81% carico azienda e 9,19% carico lavoratore – 10,19% per quota retribuzione eccedente € 40.083,00 - ).

Dall'1.1.2007 l'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS è stabilita nelle seguenti misure:

GESTIONE SEPARATA	% 2006	% 2007
ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta	10%	16%
NON ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatorie:	18,20% – 19,20%	23%
Titolari di pensione diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia)	15%	16%

Viene ad ogni modo stabilita una clausola di salvaguardia in base alla quale l'incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota ed in ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo

## STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

anno di contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

### **COMMA 810: INVIO RICETTE E CERTIFICATI ON LINE**

A far data dal 1 luglio 2007 – a seguito di **emanazione di apposito decreto** - i medici convenzionati con il ssn saranno tenuti **all'invio telematico di ricette e certificati** al ministero dell'economia e delle finanze ed all'INPS.

### **PROVVEDIMENTO 21 DICEMBRE 2006 – ACQUISTI INTRACOMUNITARI**

Si coglie l'occasione per sottolineare che con provvedimento del 21 dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo obbligo in capo ai soggetti che hanno aperto la partita IVA da **meno di tre anni**. Infatti per questi soggetti è stato introdotto un nuovo adempimento nel caso in cui intendano porre in essere **acquisti intracomunitari** di:

- **autoveicoli**, motoveicoli e rimorchi;
- prodotti di **telefonia** e loro accessori;
- personal **computer**, componenti ed accessori;
- **animali vivi** della specie bovina, ovina e suina e loro **carni fresche**.

Per questi soggetti, nel caso in cui vogliano intraprendere i suddetti tipi di acquisti, viene infatti introdotto l'obbligo di presentare **all'Agenzia delle Entrate** competente (**prima dell'effettuazione** delle operazioni interessate) una **polizza fidejussoria** (assicurativa o bancaria), intestata al direttore dell'Ufficio, avente una durata di **tre anni** dalla data del rilascio, che garantisca una somma pari al **volume d'affari annuo** presunto ed in ogni caso **non inferiore ad € 50.000,00**.

---